



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9 del 21/02/2023

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE ACUSTICA IN CORRELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL PUA RELATIVO AL SUB COMPARTO B2 SCHEDA 174 "AREA COLOMBARINA" DEL PRG - COMUNE DI FAENZA.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno** del mese di **febbraio**, convocato per le ore 18:30, presso la Residenza municipale, nella sala consiliare E. De Giovanni, alle ore **18.40** si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

	Presente	Assente
BOSI NICCOLÒ - Presidente	X	
ISOLA MASSIMO - Sindaco	X	
MARTINEZ MARIA LUISA	X	
BENEDETTI NICOLÒ	X	
BALLARDINI SIMONA		X
BIOLCHINI LUCIANO	X	
BASSANI GIULIA		X
AMADEI GIONATA	X	
SILVAGNI VIRGINIA		X
MATATIA ROBERTO		X
CAPPELLI RICCARDO	X	
LUCCARONI ANDREA	X	
VISANI ILARIA	X	
MONTECCHIAN JURI	X	
NERI MARCO	X	
GRILLINI ALESSIO	X	

	Presente	Assente
CAVINA PAOLO	X	
PENAZZI MASSIMILIANO	X	
ZOLI MASSIMO	X	
ALBONETTI ALVISE	X	
LIVERANI ANDREA		X
CONTI ROBERTA	X	
BERTOZZI STEFANO	X	
PADOVANI GABRIELE	X	
MAIARDI GIORGIA		X

PRESENTI N. 19

ASSENTI N. 6

Presiede BOSI NICCOLO' in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale, CAMPIOLI PAOLO.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

MARIA LUISA MARTINEZ

NICOLÒ BENEDETTI

MASSIMO ZOLI

[Alle ore 18:45 entra il consigliere SILVAGNI – presenti n. 20]

[Alle ore 18:58 entra il consigliere BASSANI – presenti n. 21]

[Alle ore 19:04 entra il consigliere MATATIA – presenti n. 22]

[Alle ore 19:38 entra il consigliere BALLARDINI – presenti n. 23]

[Alle ore 20.11 entra il consigliere LIVERANI – presenti n. 24]

Preliminarmente il **PRESIDENTE** propone che gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sotto i numeri 4 e 5 (il presente), in ragione della connessione oggettiva da essi espressa, siano trattati congiuntamente salvo garantirne la separata votazione. Nessun consigliere opponendosi, dispone procedersi in tal senso.

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa di riferimento

- Legge n. 1150 del 17.08.1942 "*Legge Urbanistica*" e s.m.i.;
- Legge n. 241 del 07.08.1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 20 del 24.03.2000 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 15 del 9.05.2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 24/2017 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*".
- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*" e s.m.i.;

Precedenti

- PRG "Piano regolatore generale - Variante Generale", approvato con Atto G.P. n. 397/22571 del 29.04.1998 e sue successive varianti;
- "Piano di Classificazione Acustica comunale", approvato con Atto C.C. n. 3967/325 del 2.10.2008 e sue successive varianti;
- PSC Comune di Faenza- "Piano Strutturale comunale associato", approvazione Atto C.C. n. 17 del 22.01.2010;

- Atto del Consiglio dell'URF n. 42 del 27.11.2014 "Variante al PRG n. 69 – Scheda di PRG n. 174 "Area Colombarina" che relativamente al sub comparto B1 assume valore ed effetti di PUA in Variante. ADOZIONE";
- Atto del Consiglio dell'URF n. 11 del 31.03.2015 avente ad oggetto: "Regolamento urbanistico ed edilizio del Comune di Faenza. Approvazione" e sue successive modifiche;
- Prot. URF n. 45171-45174-45177 del 03.06.2021 (e successivi aggiornamenti progettuali con Prot. URF n. 92670-92676-92677-93092-93095-97886 del 2021 e Prot. URF n. 100543 del 22.11.2022) con cui è stata acquisita la proposta di PUA avanzata dai proponenti aventi titolo per l'attuazione del Sub Comparto B2 della Scheda 174 "Area Colombarina" del PRG;
- Atto C.C. n. 8 del 21.02.2023 avente ad oggetto "Approvazione Variante Acustica in correlazione alle previsioni del PUA relativo al Sub Comparto B3 Scheda 174 "Area Colombarina" del PRG.

Premesse

Con Prot. URF n. 45171-45174-45177 del 03.06.2021 (e successivi aggiornamenti progettuali con Prot. URF n. 92670-92676-92677-93092-93095-97886 del 2021 e Prot. URF n. 100543 del 22.11.2022) è stata presentata la proposta di PUA da parte dei Soggetti aventi titolo per l'attuazione del Sub Comparto B2 della Scheda 174 "Area Colombarina" del PRG, cui ha fatto seguito l'attivazione di apposita conferenza dei servizi per l'esame delle previsioni, attualmente in fase di espletamento. L'**Allegato A** reca la planimetria esemplificativa dello schema di assetto proposto.

La proposta comporta, dal punto di vista acustico, variazione al vigente Piano di Classificazione acustica comunale in correlazione all'assetto urbanistico progettato dal PUA, ipotizzando la modifica da classe IV verso classe III della porzione riservata ad usi residenziali, come più estesamente illustrato nella documentazione acquisita con Prot. URF n. 100543 del 22.11.2022 (vedi riferimento agli elaborati: Tavola R6 Allegato 3 e Tavola R6 Allegato 4 Integrazioni).

In particolare, nelle possibilità prospettate dalla Scheda in tema di usi potenzialmente insediabili, il PUA suddivide il comparto in due macrozone: una a destinazione residenziale verso il limite est ed una a destinazione produttiva verso il limite ovest, separate da una nuova strada di progetto e relative pertinenze sistemate a verde.

Il Sub Comparto B2 della Scheda 174 interessato dal PUA in oggetto, peraltro, confina sul limite est con le previsioni a destinazione residenziale del PUA relativo al Sub Comparto B3 della medesima scheda, anch'esso in fase istruttoria e presentato dalla medesima proprietà, per il quale è in atto sulla base delle indicazioni di ARPAE un adeguamento acustico da classe IV verso classe III.

Il Sub Comparto B1 risulta in attuazione, sulla base del PUA approvato con atto C.URF n. 51 del 23.12.2015.

A seguito della verifica di completezza, la proposta di PUA relativa al Sub comparto B2 in questione è stata, previo avviso tramite BURER n. 210 del 6 luglio 2022, depositata e pubblicata nei termini di legge, senza ricevere osservazioni. Parallelamente è stata avviata la conferenza dei servizi (Rif. Prot. URF n. 56904 del 12.07.2021) e nell'ambito dei chiarimenti forniti agli Enti, è emersa la necessità di approfondire la compatibilità fra il disegno urbanistico progettato, il mix di usi previsto e la zonizzazione acustica, ipotizzando un adeguamento acustico in correlazione ai contenuti urbanistici del PUA proposto.

La Legge regionale n. 15 del 9.05.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e s.m.i. richiede, all'art. 3 comma 2, che prima di procedere all'approvazione delle varianti alla classificazione acustica sia acquisito il parere di ARPAE.

Al riguardo, in seno alla conferenza dei servizi per il PUA in questione, ARPAE si è espressa con nota (prot. ARAPE SINADOC n. 21034/2021 del 11/02/2022) acquisita

con Prot. URF n. 12184 del 15.02.2022 e con nota integrativa (prot. ARAPE SINADOC n. 21034/2021 del 08/03/2022) acquisita con Prot. URF n. 26034 del 29.03.2022.

In merito alla proposta di conservare in classe acustica IV la porzione riservata ad usi produttivi e variare verso la classe III la porzione destinata a nuovi insediamenti residenziali, si richiama quanto riportato nella nota integrativa di ARPAE:

"Fra gli obiettivi della Legge quadro dell'inquinamento acustico 447/95 risultano prioritari:

- il risanamento delle situazioni di criticità acustica presenti nello stato di fatto sul territorio;*
- una preventiva pianificazione e programmazione del territorio che eviti la creazione di nuove potenziali situazioni di criticità.*

Nel Piano Particolareggiato di iniziativa privata, relativo alla scheda di PRG n.174 denominata "Area Colombarina sub comparto B2", sono previste quote residenziali in prossimità o contiguità di attività produttive: una pianificazione del territorio non consona a prevenire l'insorgenza di criticità future provocate dall'accostamento di funzioni incompatibili.

La classe IV attualmente attribuita all'area di progetto del mix di funzioni, confermata nella variante di classificazione acustica proposta, non si ritiene adeguata per l'insediamento di nuove residenze per le quali la classe di comfort acustico è la classe III. D'altro canto, la realizzazione e il mantenimento della funzione produttiva vincolata al rispetto della classe III, a causa della adiacenza alla residenza, appare un'imposizione limitante all'esercizio delle attività stesse, non in linea con lo spirito della normativa acustica. Infatti per le funzioni produttive sono designate classi acustiche con limiti di immissione assoluta maggiori (IV, V, VI), proprio per consentire loro l'impiego di sorgenti rumorose.

Pertanto, questa Agenzia ritiene il progetto relativo alla commistione di funzioni incoerente con gli indirizzi della Legge quadro dell'inquinamento acustico n. 447/95 e la proposta di variante di classificazione acustica, con attribuzione della classe IV per l'area mista, in contrasto con il comfort acustico da garantire ad una residenza in progetto."

Successivamente a tale espressione, i proponenti hanno inoltrato ulteriore documentazione, acquisita con Prot. URF n. 100543 del 22.11.2022 (vedi riferimento agli elaborati: Tavola R6 Allegato 3 e Tavola R6 Allegato 4 Integrazioni) allegata alla presente, a supporto della propria proposta.

A seguito dell'adozione, è previsto il deposito della proposta di variazione acustica nelle risultanze della suddetta documentazione.

Considerato

In ordine ai rilievi formulati da ARPAE con nota assunta con Prot. URF n. 26034 del 29.03.2022 circa la proposta di variante acustica in oggetto, si formulano le seguenti considerazioni:

- il tema della compatibilità acustica delle previsioni e della valutazione della variante in questione è collegato, come emerge dal soprariportato parere di ARPAE, alla presenza di un mix funzionale che caratterizza l'assetto del PUA ed in particolare alla coesistenza di funzioni produttive con le abitazioni ad esse pertinenti nella zona acusticamente confermata in classe IV.

A livello di PRG, la stessa Scheda 174 – che disciplina un'area estesa decine di ettari - contempla una ampia gamma di usi potenzialmente insediabili, da quelli produttivi a quelli commerciali a quelli residenziali, la cui effettiva compatibilità reciproca è demandata alle successive fasi progettuali/realizzative ed in forza della quale la vigente classificazione acustica individua omogeneamente in classe acustica IV tutte le aree in trattazione.

Proprio la classificazione acustica vigente approvata nel 2008, successiva all'inserimento della Scheda 174 nel PRG contenente il mix funzionale, è stata approvata con un procedimento espletato ai sensi di legge nell'ambito del quale il coordinamento delle previsioni acustiche con quelle urbanistiche è stato validato anche da ARPAE;

- il progetto del PUA individua e distingue chiaramente due porzioni all'interno del Sub Comparto B2 caratterizzate da diversa vocazione, l'una riservata ad insediamenti residenziali collocata sul margine est e l'altra destinata ad attività

produttive ed abitazioni ad esse pertinenti verso il margine ovest, separate da una viabilità di nuova previsione;

- per ciò che riguarda la modifica dalla classe acustica IV alla classe III della porzione del Sub comparto destinato dal PUA a funzioni residenziali si osserva innanzi tutto come tale proposta risulti perfettamente congruente con quanto stabilito per i confinanti insediamenti residenziali progettati con distinto PUA nel Sub Comparto B3 sulla base delle indicazioni validate da ARPAE. Tale classe III, infatti, assicura un comfort acustico più elevato, imponendo limiti di rumore più bassi rispetto alla classe IV. Con tale scelta risulta anche soddisfatto il criterio secondo cui le zone acusticamente omogenee (UTO) devono essere il più possibile accorpate;
- d'altra parte, la conferma della classe acustica IV per la porzione di Sub comparto riservata ad attività produttive si ritiene in linea di principio maggiormente coerente con gli usi previsti, per l'appunto produttivi, compresi quelli esprimibili dalle quote di residenza che è pertinente alle attività che si insedieranno, dovendo fare salve in ogni caso tutte le verifiche puntuali previste da leggi e norme settoriali in ordine al rispetto dei limiti acustici corrispondenti agli specifici usi, compresi quelli abitativi legati alle singole attività. Tali verifiche, volte ad accertare le effettive condizioni di compatibilità acustica di ogni lotto, potranno congruamente svolgersi in occasione di ogni titolo edilizio sulla base di progetti architettonici specifici e della precisazione degli usi da insediare sul lotto stesso e di quelli presenti nei lotti circostanti, acquisendo su ogni pratica il puntuale parere di ARPAE, come richiesto da legge;
- la variante acustica, che agisce ad un livello pianificatorio generale in cui non si conoscono né le effettive tipologie di attività che si insedieranno né si dispone dei singoli progetti architettonici all'interno dei lotti, mira a rendere più aderente la classificazione acustica impressa a tutta la Scheda rispetto alle specifiche previsioni progettate nei diversi PUA che la attuano, ognuno entro i perimetri di rispettiva competenza, disegnandone l'assetto urbanistico e localizzando i vari usi. In tal senso, a livello di pianificazione del territorio, si ritiene che la proposta rafforzi la coerenza ed il coordinamento fra l'impostazione acustica e quella urbanistica, sulla base di uno specifico progetto attuativo, riconoscendo la vocazione pressoché esclusivamente residenziale della porzione est del Subcomparto e la vocazione produttiva della porzione ovest;
- non si rilevano norme in materia acustica impeditive all'approvazione delle previsioni proposte, posto che la criticità evidenziata da ARPAE con nota assunta con Prot. URF n. 26034 del 29.03.2022, fa riferimento alla non condivisa scelta da parte di tale Ente di acconsentire a zone urbanistiche con usi misti, e fermo restando che l'attuazione di queste resta ovviamente subordinata al rispetto delle norme settoriali fra cui quelle acustiche, risultando assoggettate ad esse anche le abitazioni pertinenti alle attività produttive che potranno essere valutate in sede di successivo titolo edilizio;
- è importante richiamare il fatto che il mix funzionale compatibile è tradizionalmente uno degli obiettivi perseguiti dalla pianificazione faentina, come più volte argomentato in occasione dell'estensione dei vari strumenti urbanistici (PRG, PSC, RUE) per una pluralità di motivazioni che in questa sede si ricordano in estrema sintesi: concorre a garantire il presidio del territorio a vantaggio della sicurezza urbana, evitando quartieri monouso ed incostituiti in determinate fasce orarie, configura insediamenti più vitali, qualificati ed integrati a vantaggio dei fruitori del comparto, indirizza a livelli prestazionali di zona e delle singole costruzioni più elevati rispetto agli standard ordinari, in alcuni casi è presupposto per rilevanti sinergie territoriali (cascami energetici,

chiusura dei cicli, etc.), concorre al contenimento dell'uso di suolo, agevola il riuso dell'esistente, contribuisce a limitare gli spostamenti urbani, etc..

Naturalmente ogni situazione ed ogni progetto meritano una valutazione a sé stante e che tenga conto del contesto specifico, rimanendo comunque la valutazione circa l'effettiva compatibilità o meno di un intervento ancorata al sussistere di condizioni e parametri di legge;

- non risultando la proposta di variazione acustica adeguatamente esplicitata nella documentazione progettuale originariamente presentata e fatta a suo tempo oggetto di deposito e pubblicazione sulla base dell'avviso BUREER...., occorre procedere al deposito della documentazione integrativa trasmessa dai proponenti in merito alla variazione acustica, a seguito della sua adozione da parte del competente Consiglio.

Quanto sopra riportato attiene alla proposta di variazione acustica, ossia al livello pianificatorio che contiene le grandi scelte di sviluppo territoriale, oggetto della presente deliberazione, avendo acquisito il parere di ARPAE con nota assunta con Prot. URF n. 26034 del 29.03.2022 ai sensi della LR 15/2001 e s.m.i.

Ulteriori considerazioni a supporto della scelta in trattazione sono riferite a quanto di seguito descritto e afferiscono ad un dettaglio valutativo maggiore sulle varie questioni circa la compatibilità fra funzioni, che traggono spunto e danno atto degli approfondimenti che accompagnano l'esame del PUA, dovendosi ARPAE esprimere su di esso con distinto parere anche nell'ambito del procedimento urbanistico ai fini della Sostenibilità Ambientale e Territoriale delle previsioni.

Circa la presenza di abitazioni legate alle attività, ARPAE nella richiesta di chiarimenti precedente all'emissione del parere sulla variante acustica, assunta al prot. 64969/2021, chiedeva in particolare nel PUA una descrizione dettagliata delle tipologie di insediamento e rappresentazione planimetrica adeguata, con elencazione delle attività produttive definite a "basso impatto", compresa la disposizione planivolumetrica che si intende adottare per le residenze, con conseguente dimostrazione di un comfort acustico confacente all'uso abitativo.

L'assolvimento letterale delle richieste formulate da ARPAE da parte dei proponenti presuppone una progettazione estremamente approfondita già in sede di PUA, che di fatto non lascerebbe significativo spazio di flessibilità alle successive progettazioni edilizie, con la conseguenza che la pianificazione urbanistica del PUA si connoterebbe per forte predeterminazione degli esiti costruttivi ma anche molto rigida, priva di quelle flessibilità che sempre più si rivelano indispensabili per attuare gli interventi. Tale impostazione - certezza del risultato immaginato a fronte di indicazioni estremamente puntuali e cogenti - può trovare utile riscontro in quei casi in cui i destinatari dei lotti sono già individuati e si possono introiettare nel PUA le informazioni che caratterizzano ogni attività da insediare, ma per i proponenti non è questo il caso.

Infatti, impostando un PUA teso a soddisfare nei prossimi anni fabbisogni di aziende non ancora individuabili, il proponente non ha indicato in modo prescrittivo le specifiche tipologie di attività compatibili che si insedieranno nella porzione destinata ad attività produttive, non essendo in condizione di conoscerle oggi e ritenendo opportuno non eliminarne alcune a priori, vista anche la repentina evoluzione delle tecnologie e metodologie produttive in atto nei vari settori, che consentono l'esercizio di attività sempre meno impattanti e più sostenibili, ma ha elaborato alcuni approfondimenti e simulazioni circa ipotetici scenari di sviluppo ed introdotto accorgimenti nelle Norme di Attuazione del PUA volti a guidare i singoli permessi di costruire, che saranno in futuro presentati per edificare all'interno di ogni lotto, in modo da evitare l'insorgere di incompatibilità acustiche sulla base di criteri da verificare caso per caso, in termini prestazionali.

Anche lo schema di localizzazione all'interno dei futuri edifici degli spazi abitativi predisposto in risposta alla richiesta di ARPAE, nonché degli impianti tecnici esterni agli edifici stessi, nelle intenzioni del proponente, riveste valore illustrativo, teso a dimostrare che il PUA configura concrete possibilità di edificazioni reciprocamente compatibili, ma non assume natura prescrittiva e quindi tale schema non costituisce l'unico modello insediativo percorribile all'interno di ogni lotto.

Il proponente, con tali studi evidenzia infatti come il rispetto delle indicazioni in essi contenute prospetti situazioni di potenziale compatibilità acustica, ma non ne esclude altre che potranno scaturire dalle effettive future esigenze di sfruttamento dei lotti, il cui accertamento puntuale viene demandato alla fase di valutazione dello specifico Permesso di costruire, ritenendo non opportuno conferire una natura vincolante a tali indicazioni in seno al PUA, per le motivazioni sopra esposte volte a conservare ampie flessibilità per la successiva attuazione delle sue previsioni.

Si osserva infatti che trattandosi di attività produttive, ogni successiva autorizzazione edilizia all'insediamento si fonderà sull'esame della specifica attività, con le rispettive valutazioni calibrate su studi puntuali, che valuteranno le peculiari emissioni in ogni lotto, comprese quelle acustiche.

La lista di attività presuntivamente a basso impatto riportata è mutuata da un elenco contenuto in una legge settoriale che così le definisce, integrata nella proposta da requisiti prestazionali da rispettare circa il rumore, al di là della tipologia di attività che lo emette.

Fra gli ulteriori accorgimenti assunti, viene stabilito di limitare attraverso il PUA le quote di residenze pertinenti alle attività rispetto alle potenzialità ammesse dalla Scheda, riducendo i mq per attività, risultando tale parametro uno dei fattori potenzialmente più incidenti e critici sotto il profilo delle reciproche compatibilità acustiche.

Per ciò che attiene alla strada di separazione fra la zona produttiva e quella residenziale in rapporto all'acustica, ARPAE con precedente nota assunta al prot. 12184/2022 si esprime così: *"Visto che la strada di separazione tra i due lotti potrebbe essere utilizzata quale viabilità alternativa per l'eventuale traffico pesante diretto in entrata o in uscita all'area industriale, si ritiene che tale condizione, se non adeguatamente disciplinata dal punto di vista della viabilità nelle NTA di piano, potrebbe determinare un ulteriore aggravio dal punto di vista ambientale e pertanto non essere una soluzione efficace alla risoluzione delle criticità da noi già evidenziate nella richiesta di integrazioni."*

In assenza di giudizi oggettivi sui dati di rumore indicati negli studi prodotti, che invece descrivono a livello di PUA una situazione rispettosa dei limiti, il pronunciamento di ARPAE pare formulato "aprioristicamente ed in termini generalisti", seppur sicuramente precauzionali, e se può certamente convenirsi sul fatto che una strada utilizzata da camion contribuisce al rumore del contesto, d'altra parte si ritiene che la valutazione circa la sua compatibilità o meno debba più compiutamente fondarsi su norme e dati misurabili o simulabili. Non si riscontrano ragioni per evitarne l'uso da parte di mezzi pesanti fermo restando il doveroso rispetto dei limiti di rumore rispetto a cui ravvisare la compatibilità acustica dell'infrastruttura. Il disegno di assetto del Sub comparto, peraltro, è evidentemente impostato sul fatto che tale infrastruttura svolga il compito di assicurare anche un idoneo accesso per mezzi pesanti alla zona produttiva, come confermato dal parere del Tavolo Intersectoriale per la Sicurezza urbana nella seduta del 27.09.2022 con Prot. URF 85294/2022.

Dunque, il tema dirimente è: fin dove deve spingere il dettaglio progettuale di un PUA e la conseguente valutazione circa la compatibilità acustica delle sue previsioni, posto che la valutazione di impatto acustico viene per legge svolta in sede di titolo edilizio e che comunque ARPAE è chiamata ad esprimersi ai fini della valutazione circa la sostenibilità ambientale e territoriale anche nella precedente fase di PUA?

In assenza di precise prescrizioni a livello di PUA, ad esempio in termini di precisazione delle funzioni ammesse, di dislocazione delle finestrate degli edifici, di apposite distanze e/o filtri, etc. risulta che le variabili incidenti sull'effettiva compatibilità acustica che vengono traslate al momento dell'edificazione dei lotti è tale che quello che avviene su un lotto può potenzialmente impattare su quelli più prossimi, condizionandone il pieno sfruttamento, soprattutto se comporta "bersagli sensibili" come nel caso di abitazioni. Atteso ciò, soprattutto negli ultimi anni, è sempre più frequente il caso in cui il proponente la lottizzazione preferisce non irrigidire la progettazione del PUA compiendo scelte vincolanti su ipotesi di attività che ancora non hanno manifestato l'interesse a insediarsi, ma pone in carico a chi acquista i lotti la puntuale verifica dei condizionamenti acustici.

Nel presente caso, la proposta di PUA delinea il disegno d'assetto ed indirizzi sulle principali questioni da affrontare al dettaglio edilizio, per conservare un più ampio margine di elasticità ai successivi Permessi di costruire, che sono comunque assoggettati alla verifica puntuale anche delle norme acustiche, prevedendo consapevolmente ed espressamente un più elevato margine di variabilità ed indeterminazione circa le effettive condizioni di piena usabilità dei lotti;

Contemperando i diversi aspetti, non rilevando impedimenti normativi a procedere in tal senso a livello di PUA e corrispondente zonizzazione acustica, per quanto sopra sintetizzato, si ritiene condivisibile la proposta dei privati che complessivamente prefigura un più elevato standard di comfort acustico, posto che l'accertamento dell'effettiva compatibilità di ogni attività che si andrà ad insediare nel comparto in rapporto al contesto avverrà nell'ambito del relativo titolo edilizio abilitativo. Le Norme e la convenzione del PUA devono dare espressamente atto di tale impostazione progettuale, a beneficio della più ampia conoscibilità delle informazioni anche verso terzi;

Dato atto

- la variazione in questione non presenta interferenze con altri provvedimenti di variante in corso, posto che il dovuto coordinamento con gli esiti del procedimento relativo al Sub comparto B3, risulterà compiutamente effettuato e pienamente in linea proprio in forza della variazione acustica in questione relativa al Sub B2, così da omogeneizzare le porzioni destinate a residenze dei due subcomparti confinanti;
- che per il seguito del procedimento relativo al PUA per l'attuazione del Sub comparto B2 si rende necessaria apposita espressione in merito all'approvazione della variante acustica delle aree interessate da insediamenti residenziali, sulla base di tutto quanto sopra riportato e considerando;
- la deliberazione di adozione della variante acustica sarà trasmessa anche alla Provincia di Ravenna, autorità competente in ordine alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del PUA proposto.

Ritenuto

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di aver adeguatamente argomentato in relazione al parere di ARPAE ed alle motivazioni che portano a condividere la proposta di adeguamento acustico in questione.

Esecuzione e competenze

Vista la Convenzione Rep. n. 340/2015 "Approvazione di schema di convenzione fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina, per l'ampliamento del conferimento all'Unione delle funzioni fondamentali in materia di urbanistica ed edilizia (art. 7, comma 3, L.R. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e lett. d) del comma 27 dell'art. 14 del D.L.78/2010), già effettuato con convenzione Rep. N. 272 del 10/4/2014 relativamente alle funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di

ambito comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale".

Visto che il Comune di Faenza con Delibera di Consiglio Comunale n. 3967/235 del 02/10/2008 ha approvato il "Piano di classificazione acustica comunale" ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15 e che tale piano è stato oggetto di successive varianti approvate in conformità con quanto disposto dalla medesima legge regionale;

Visto il vigente Statuto dell'Ente ed i successivi atti con cui sono state fornite indicazioni operative in relazione delle competenze degli Organi a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto, in particolare atto di Giunta dell'Unione n. 60 del 28.03.2019;

Risulta pertanto che l'organo competente circa l'adozione della VARIANTE ACUSTICA IN CORRELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL PUA RELATIVO AL SUB COMPARTO B2 SCHEDE 174 "AREA COLOMBARINA" DEL PRG, è il Consiglio Comunale di Faenza.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2), lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni:

Visto l'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".

Motivo del provvedimento

Per quanto sopra illustrato, si prevede l'adozione della variante alla classificazione acustica correlata alle previsioni del PUA per l'attuazione del Sub Comparto B2 della Scheda 174 "Area Colombarina" del PRG, modificando la porzione riservata a nuovi insediamenti residenziali da zona acustica classe IV verso classe III, ai sensi della LR 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e s.m.i..

Elaborati

Il progetto di PUA relativo al Sub Comparto B2 della Scheda 174 del PRG, si compone di elaborati grafici e testuali conservati digitalmente agli atti del Settore Territorio-Servizio Urbanistica Ufficio di Piano ed annotati nel fascicolo URF 11/2021, class. 06-02. Ai fini dell'adozione della presente variante si allega soltanto la documentazione pertinente la tematica della zonizzazione acustica, con specifico riferimento ai seguenti documenti:

- **Allegato A** _Tavola 04_ Planimetria generale (Prot. n. 100543 del 22.11.2022);
- **Tavola R6 Allegato 3**_Valutazione previsionale di Clima Acustico (maggio 2021) - (Prot. n. 100543 del 22.11.2022);
- **Tavola R6 Allegato 4**_ Valutazione previsionale di Clima Acustico Integrazioni (novembre 2021) - (Prot. n. 100543 del 22.11.2022);

Pareri

- Parere ARPAE (prot. ARAPE SINADOC 21034/2021 del 11/02/2022) assunto agli atti con Prot. URF 12184 del 15.02.2022;
- Parere ARPAE (prot. ARAPE SINADOC n. 21034/2021 del 08/03/2022) assunto agli atti con Prot. URF n. 26034 del 29.03.2022;
- Tavolo Intersettoriale per la Sicurezza urbana nella seduta del 27.09.2022 con Prot. URF 85294/2022 (non allegato alla presente delibera);

Visto il parere della competente commissione consiliare III^ "Ambiente ed assetto del territorio" del 14 febbraio 2023;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Udito il presidente il quale, nessun consigliere intervenendo, pone in votazione la presente proposta deliberativa;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti espressi peralzata di mano:

Favorevoli	n. 23	Sindaco Partito Democratico Faenza Cresce Faenza Coraggiosa Movimento 5 Stelle Italia Viva Progetto Civico Faentino Lega Salvini Premier Area Liberale
------------	-------	--

Contrari	n. 0	
----------	------	--

Astenuti	n. 1	Bertozzi [Fratelli d'Italia]
----------	------	------------------------------

(presenti n. 24, votanti n. 23)

delibera

per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di adottare la variante acustica correlata alle previsioni del PUA per l'attuazione del Sub Comparto B2 della Scheda 174 "Area Colombarina" del PRG, che prevede la modifica da classe IV verso la classe III della porzione riservata ad insediamenti residenziali, in continuità e coerenza con le confinanti previsioni del PUA Sub Comparto B3;
2. di disporre che ai fini del seguito del procedimento venga dato avviso tramite BURER della presente deliberazione e procedere agli adempimenti per il deposito e pubblicazione della proposta;

3. di inoltrare la deliberazione a Provincia di Ravenna per gli atti di rispettiva competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante i fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;
5. di dare atto che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria stante la natura programmatica dell'atto e che non ha riflessi sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Infine,
stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Favorevoli	n. 23	Sindaco Partito Democratico Faenza Cresce Faenza Coraggiosa Movimento 5 Stelle Italia Viva Progetto Civico Faentino Lega Salvini Premier Area Liberale
------------	-------	--

Contrari	n. 0
----------	------

Astenuti	n. 1	Bertozzi [Fratelli d'Italia]
----------	------	------------------------------

(presenti n. 24, votanti n. 23)

delibera

di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **2** del **21.02.2023**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BOSI NICCOLO'

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2023 / 42
del SETTORE TERRITORIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE ACUSTICA IN CORRELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL
PUA RELATIVO AL SUB COMPARTO B2 SCHEDA 174 "AREA COLOMBARINA" DEL PRG -
COMUNE DI FAENZA

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 07/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
CARDINALI NICOLA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2023 / 42
del SETTORE TERRITORIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE ACUSTICA IN CORRELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL PUA RELATIVO AL SUB COMPARTO B2 SCHEDA 174 "AREA COLOMBARINA" DEL PRG - COMUNE DI FAENZA

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 07/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
BABALINI DANIELE
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2023 / 42

del SETTORE TERRITORIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE ACUSTICA IN CORRELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL PUA RELATIVO AL SUB COMPARTO B2 SCHEDA 174 "AREA COLOMBARINA" DEL PRG - COMUNE DI FAENZA

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/02/2023

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
ANGELINI LUCIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2023 / 42

del SETTORE TERRITORIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE ACUSTICA IN CORRELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL PUA RELATIVO AL SUB COMPARTO B2 SCHEDA 174 "AREA COLOMBARINA" DEL PRG - COMUNE DI FAENZA

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 88/2023 del 24/01/2023;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 08/02/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

/IL RESPONSABILE DELEGATO

MANTELLINI CHIARA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 21/02/2023

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE ACUSTICA IN CORRELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL PUA RELATIVO AL SUB COMPARTO B2 SCHEDA 174 "AREA COLOMBARINA" DEL PRG - COMUNE DI FAENZA

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/02/2023.

Li, 28/02/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)